

**VII COMMISSIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
(ISTRUZIONE PUBBLICA E BENI CULTURALI)**

DISEGNO DI LEGGE A.S. 1847

Norme per incentivare l'insediamento in Italia di istituzioni
accademiche straniere

Audizione dell'Association of American College and
University Programs in Italy (AACUPI)

Senato della Repubblica

Roma, 17 maggio 2016

1. Premessa

Sig. Presidente, Onorevoli Senatori,

ringraziamo la settima Commissione del Senato per avere invitato l'Association of American College and University Programs in Italy (AACUPI) ad esprimersi sul disegno di legge n. 1847 "Norme per incentivare l'insediamento in Italia di istituzioni accademiche straniere".

AACUPI, associazione di diritto italiano senza scopo di lucro, fondata nel 1978, rappresenta circa 150 Università e Colleges nordamericani che hanno stabilito in Italia una loro filiazione, di dimensioni e caratteristiche ovviamente fra loro assai diverse e variegata, presso la quale gli studenti possono trascorrere periodi di studio di durata variabile (in media 4 mesi) e frequentare corsi in materie facenti parte del loro piano o programma di studio e con diretta attinenza all'immenso patrimonio storico, culturale e sociale italiano.

Desideriamo subito precisare che le istituzioni accademiche rappresentate da AACUPI NON rilasciano alcun titolo di studio in Italia, così come le loro filiazioni NON rilasciano titoli di studio esteri : gli studenti, sotto

ASSOCIATION OF AMERICAN COLLEGE AND UNIVERSITY PROGRAMS IN ITALY

il profilo strettamente accademico, partecipando ai corsi in Italia, acquisiscono crediti che valgono ai fini del conseguimento della laurea o altro titolo di studio, che **sono conferiti dall'istituzione nordamericana da cui provengono.**

In altre parole, le nostre filiazioni non sono interessate all'ambito di applicazione della L. 148/2002 (di ratifica della Convenzione di Lisbona), né certo intendono interferire con i corsi di laurea italiani sottoposti ai vincoli dell'accesso programmato nazionale di cui alla L. 264/1999.

Invece, l'Italia è da sempre una meta accademica di primaria importanza per l'esperienza di studio all'estero ("Study Abroad") degli studenti di Università e Colleges nordamericani, con dati di assoluto rilievo nel panorama internazionale: l'Italia risulta, dopo il Regno Unito, il Paese, nel mondo, che attira il maggior numero di studenti nordamericani per un soggiorno di studio, oltre 30.000 l'anno (fonte: Institute of International Education, Open Doors Data: www.iie.org).

Le Università e i Colleges nordamericani (e non solo: ve ne sono, ad esempio, di australiani) rappresentano la quasi totalità delle filiazioni accademiche straniere

ASSOCIATION OF AMERICAN COLLEGE AND UNIVERSITY PROGRAMS IN ITALY

operanti stabilmente in Italia, con una diffusione pressoché capillare nella Penisola (circa 60 istituzioni a Roma e nel Lazio, circa 50 a Firenze e in Toscana, il resto in tante altre città, di diversa dimensione: Padova, Bologna, Ferrara, Parma, Perugia, Genova, Milano, Ascoli, Orvieto, Lecce, Paderno del Grappa, Venezia, Vicenza, etc.). Si allega in proposito l'elenco dei nostri associati, aggiornato all'aprile 2016, per un totale di quasi 150 istituzioni, ritualmente autorizzate ed operanti nell'ambito della vigente normativa italiana.

L'importanza culturale ed accademica di queste presenze è di immediata percezione, i benefici per l'Italia notevoli, e non solo per l'opportunità di scambi didattici, educativi e formativi, ma per la stessa crescita ed internazionalizzazione del sistema universitario italiano.

E naturalmente, l'effetto economico è considerevole: il recente studio dell'Istituto Regionale per la Programmazione Economica della Toscana - IRPET – “Rapporto 2013 *Educating in Paradise*: Il Valore dei Programmi Universitari Nord Americani in Italia – Caratteristiche, Impatto e Prospettive” ha stimato una spesa aggregata in Italia, da parte delle filiazioni, degli studenti, dei docenti e delle loro famiglie, di oltre 544

milioni di euro per l'anno 2012; e un contributo all'occupazione in Italia di oltre 10.400 unità lavoro, sempre con riferimento all'anno 2012.

Copie di questo studio sono messe ovviamente a disposizione della settima Commissione del Senato, da parte nostra possiamo stimare, in via approssimata, che queste cifre, di spesa e occupazione in Italia, sono andate ulteriormente crescendo negli ultimi 3-4 anni.

2. L'art. 2 della L. 14 gennaio 1999 e l'attività dell'AACUPI

A nostro sommosso avviso, la vigente disciplina delle filiazioni di Istituzioni universitarie estere in Italia rappresenta un esempio di come poche e chiare norme positive hanno creato un "legal framework" di grande attrattiva per le Università ed i Colleges nordamericani, perché indicano con sicurezza "cosa e come" fare per poter operare in Italia uno o più programmi di studio di livello universitario, rivolti esclusivamente agli studenti immatricolati presso la casa madre straniera e che soggiornano nella Penisola per periodi di tempo ben definiti e predeterminati.

ASSOCIATION OF AMERICAN COLLEGE AND UNIVERSITY PROGRAMS IN ITALY

La nostra diretta esperienza “sul campo” ci indica che con questa normativa l’Italia si è posta all’avanguardia in Europa, essendo l’unico Paese che appunto si è dotato di espresse regole giuridiche in proposito.

La procedura autorizzativa sancita dalla vigente disciplina, pur essendo connotata da insopprimibili passaggi burocratici, è comparativamente snella ed agevole, e di semplice comprensione per gli operatori accademici stranieri, aspetto questo di assoluto rilievo.

La documentazione da fornire ai competenti Ministeri (MIUR, Interno ed Esteri) in sede di istanza di autorizzazione prima, e annualmente poi, consente agli uffici preposti un puntuale riscontro circa l’effettività e la natura delle attività accademiche da svolgersi in Italia, nonché un costante monitoraggio dei corsi tenuti e degli studenti che vi partecipano.

Grazie a questo espresso “riconoscimento” legislativo, AACUPI ha inoltre potuto, negli anni, agevolare ulteriormente il lavoro sia delle Istituzioni accademiche rappresentate che delle varie autorità italiane di volta in volta interessate, promuovendo e proponendo, ad esempio:

ASSOCIATION OF AMERICAN COLLEGE AND UNIVERSITY PROGRAMS IN ITALY

- La Legge 24 maggio 2002, n. 103, Norme in materia di docenti di scuole e università operanti in Italia, e successivamente
- Il Protocollo d'Intesa stipulato nel 2010 con il Ministero dell'Interno, sentito il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e di concerto con il MIUR, per armonizzare le procedure in punto di permessi di soggiorno per lavoro per i docenti ed il personale altamente qualificato presso le filiazioni aderenti all'AACUPI;
- Il Protocollo d'Intesa stipulato nel 2009 con la Società Italiana Autori ed Editori per regolamentare il servizio di reprografia laddove consentito nelle biblioteche delle filiazioni aderenti all'AACUPI;
- Una procedura armonizzata e comune presso i Consolati italiani nel Nord America per la presentazione e la successiva definizione delle domande dei visti di ingresso in Italia per motivi di studio per gli studenti iscritti presso le Istituzioni accademiche nordamericane e frequentanti i corsi offerti dalle filiazioni aderenti all'AACUPI;
- Da ultimo, la specifica normativa in punto di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato per le attività di docenza presso le filiazioni in Italia, di cui al

comma terzo dell'art. 23, Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, in attuazione del Jobs Act.

3.II DDL A.S. 1847 in esame

AACUPI saluta con estremo favore il Disegno di Legge in esame e ne auspica la rapida approvazione, ritenendo che le norme proposte possano rappresentare una ulteriore e decisiva incentivazione al consolidamento delle filiazioni già presenti in Italia e, soprattutto, all'insediamento di nuove filiazioni, in particolari provenienti dal Nord America.

In estrema sintesi, AACUPI desidera richiamare l'attenzione della Commissione sulle seguenti proposte di modifica:

- a) **Art. 3:** con questa disposizione il termine di 90 giorni, limite entro il quale lo studente è esentato dal permesso di soggiorno, viene elevato a 120 giorni, prevedendo comunque che lo stesso debba presentare al locale Questore apposita dichiarazione di presenza, sottoscritta anche dal rappresentante della filiazione.

ASSOCIATION OF AMERICAN COLLEGE AND UNIVERSITY PROGRAMS IN ITALY

Si tratta di una previsione che da sola consentirebbe considerevoli vantaggi per tutti: è notorio che le Questure (specie nelle città più “affollate”: Roma e Firenze in primo luogo) raramente riescono a smaltire il pesante carico di lavoro loro imposto dalle procedure per il controllo ed il rilascio dei permessi di soggiorno, e gli studenti delle filiazioni in oggetto che solitamente soggiornano in Italia per non più di 4-5 mesi quasi mai lo ricevono materialmente, pur essendo obbligati a due o più convocazioni personali per le impronte digitali, il foto segnalamento, etc., con inevitabili disagi per le loro attività di studio.

Elevando l’attuale limite di 90 giorni si risolverebbero queste difficoltà, senza peraltro arretrare in punto di sicurezza e monitoraggio delle presenze di soggetti extracomunitari in Italia. Infatti, la dichiarazione di presenza, appunto, che in tali ipotesi gli studenti sarebbero chiamati a presentare, sarebbe firmata anche dal rappresentante della filiazione, che si obbligherebbe così a comunicare al locale Questore qualsiasi variazione circa la effettiva presenza dello studente durante il suo periodo di studio.

Resta inoltre fermo, ovviamente, l'obbligo del visto di ingresso come da regole Schengen se il soggiorno supera i rituali e con saputi 90 giorni.

Preme segnalare, al riguardo, che altri Paesi europei, in diretta "concorrenza" con l'Italia per intercettare il flusso degli studenti nordamericani in punto di "Study Abroad", si sono dotati di normative domestiche con analoghe e persino superiori semplificazioni: ad esempio la Spagna esenta dal documento di soggiorno gli studenti stranieri fino addirittura a 180 giorni di permanenza (Capitolo II, Articolo 39, Numero 7 del Real Decreto 557 del 20 aprile 2011)...

AACUPI si permette quindi di chiedere che il termine dei 120 giorni sia, se possibile, incrementato fino a, ad esempio, 150 giorni, onde ricomprendere la quasi totalità dei corsi di studio svolti presso le filiazioni italiane.

b)Art. 1, lett. d): con questa disposizione vengono espressamente ricompresi nell'ambito di applicazione della normativa in esame anche le filiazioni "*.. di consorzi o raggruppamenti, comunque denominati nel loro ordinamento di origine ed ivi riconosciuti giuridicamente quali enti senza scopo di lucro, di*

ASSOCIATION OF AMERICAN COLLEGE AND UNIVERSITY PROGRAMS IN ITALY

università o istituti superiori di insegnamento a livello universitario stranieri, nonché alle filiazioni che svolgono corsi o programmi a livello post-laurea comunque denominati nel loro ordinamento di origine..”.

Si tratta, a nostro sommo avviso, di un miglioramento molto importante della vigente normativa, perché consentirà di “intercettare” e far insediare in Italia realtà accademiche estere che altrimenti potrebbero non scegliere la Penisola per le loro attività culturali e di insegnamento; è infatti tendenza attuale e di sicuro incremento nel futuro, per istituzioni accademiche in ipotesi di non grandissime dimensioni (come molti dei Colleges statunitensi in Stati rurali o comunque economicamente meno sviluppati) quella di “unire le forze ed i mezzi”, quindi consorzarsi per investire tutti insieme nell’insediare una loro filiazione per lo studio all’estero dei rispettivi studenti. Fino ad oggi tale struttura non viene espressamente riconosciuta dal MIUR ai fini dell’autorizzazione ex art. 2, legge 4/1999, con lo spiacevole risultato che, molto spesso, quelle istituzioni NON si insediano in Italia, ma in altri Paesi Grazie alla modifica che viene proposta sarà

ASSOCIATION OF AMERICAN COLLEGE AND UNIVERSITY PROGRAMS IN ITALY

invece pacificamente possibile accogliere questi consorzi, ovviamente alle medesime condizioni di legge e previa attenta verifica della loro sussistenza: la documentazione che andrà presentata ed i successivi riscontri potranno facilmente confermarne l'eleggibilità e quindi l'ammissibilità, a prescindere dalle diverse denominazioni formali che, in Paesi esteri, il raggruppamento di università o collegi potrà assumere (ad esempio, dagli Stati Uniti si potranno ricevere istanze da parte di "Consortia" ovvero "Groups of Universities", "Associated Colleges", "Universities or Colleges Global Ventures", "Intercollegiate Cooperative Study Programs", e via dicendo, a seconda dei singoli Stati di provenienza).

c) **Art. 2:** questa disposizione, a nostro avviso, ben può essere espunta dal Disegno di Legge in esame, in quanto già espressamente ricompresa nel citato comma terzo dell'art. 23, Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, in attuazione del Jobs Act, che infatti reca nel suo inciso il chiaro riferimento proprio alle "filiations di università straniere".

ASSOCIATION OF AMERICAN COLLEGE AND UNIVERSITY PROGRAMS IN ITALY

In conclusione, AACUPI ribadisce il proprio convinto sostegno al Disegno di Legge in esame e si augura che lo stesso possa venire celermente approvato, ponendo così l'Italia al vertice dello Study Abroad in Europa e nel mondo intero.

Allegati:

- 1) Elenco delle Università e Colleges membri dell'AACUPI, aggiornato all'aprile 2016

- 2) Istituto Regionale per la Programmazione Economica della Toscana - IRPET – “Rapporto 2013 *Educating in Paradise*: Il Valore dei Programmi Universitari Nord Americani in Italia – Caratteristiche, Impatto e Prospettive”